



Camera di Commercio
Caserta

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CASERTA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 4 DEL REPERTORIO

OGGETTO: PROROGA NOMINA DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.7 LEGGE N. 150/2000.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno , presso la sede camerale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone, con l'assistenza del Segretario Generale, dr. Luca Perozzi:

- visto l'art. 7 della legge n. 150 del 07.06.2000, che prevede "1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita un'indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità";
- ritenuto che la figura del portavoce si colloca all'interno di una cornice normativa più ampia, la legge n. 150/2000, che ha introdotto più in generale una disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- considerato che la legge n.150/2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica amministrazione, e distinguendone, altresì, la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- ritenuto che, creato ex novo dalla legge n. 150/2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione;
- considerato che il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'amministrazione, che non ha un percorso formativo e che per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- considerato, inoltre, che tra i funzionari camerali non è presente alcuna figura professionale con formazione adeguata e specialità nella comunicazione;
- ritenuto che il portavoce sia in sostanza una figura che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie;
- vista la deliberazione n. 70/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con la quale si precisa che le caratteristiche del portavoce rendono evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente, in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150/2000, esuli dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, in quanto se è vero, per un verso, che la ratio di tale ultima norma non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di consulenza indipendentemente dall'impatto sul



bilancio dell'ente, bensì quella di conseguire risparmi sul bilancio del singolo ente favorendo le professionalità interne, è vero, per altro verso, che, sebbene la spesa per l'indennità del portavoce costituisca spesa che grava sul bilancio dell'ente, la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000, per la figura del portavoce, si colloca in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina recata dall'art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010 in materia di spese di consulenza;

- ritenuto, pertanto, che l'incarico di portavoce rappresenti esso stesso la realizzazione di una finalità dell'amministrazione, che è appunto quella di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione e, pertanto, non ricade nella disciplina dell'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, il quale afferisce agli incarichi che rappresentano, invece, uno strumento operativo di cui si serve l'amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell'amministrazione procedente (così delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti);
- ritenuto, come precisato dalla più volte citata delibera n. 70/2011 Sez. Reg. di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, che ricomprendere nella disciplina dell'art. 6, comma 7, D. L. n. 78/2010 la spesa che grava sul bilancio dell'ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150/2000 significherebbe vanificare gli effetti voluti dalla medesima legge n. 150/2000, che ha individuato, nel portavoce, una figura precisa di raccordo con il vertice dell'amministrazione per assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice medesimo dell'amministrazione pubblica;
- ritenuto di confermare il potenziamento del sistema delle pubbliche relazioni, prevedendo un portavoce dell'ente camerale con compiti di diretta collaborazione col Presidente ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, anche alla luce delle nuove normative che incidono pesantemente sulle Camere di commercio e la comunicazione costituisce senz'altro un aspetto propulsivo determinante;
- visto che con determina presidenziale n. 12 del 01.07.2016 è stato conferito l'incarico di portavoce del Presidente dell'ente alla dott.sa Mariagrazia, Lia Peluso, nata a Cancellò ed Arnone il 30.08.1972, dal 01.07.2016 al 30.06.2017 e successivamente prorogato con determina n. 4 del 19.06.2017;
- ritenuto, per curare i compiti istituzionali attraverso una comunicazione qualificata ed efficace, di dover prorogare l'incarico sino al 30.06.2019, precisando che detto incarico potrà essere revocato anticipatamente per il venir meno del rapporto fiduciario, per l'inosservanza delle disposizioni del Presidente dell'ente in ordine all'espletamento dell'incarico, ovvero per la mancata effettuazione delle prestazioni richieste, nonché dalla cessazione della carica del Presidente;
- ritenuto congruo, sulla base della qualità e quantità dei compiti del portavoce, quantificare l'indennità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000 per il periodo prima indicato di due anni, prevedere una prenotazione di spesa di €24.512,00, al loro delle ritenute di legge ed al netto dei contributi a carico della Camera;
- considerato che al bilancio camerale risulta regolarmente iscritta la somma di €24.512,00 per la finalità de qua;
- vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento, dr. Giuseppe Rauso, ed acquisito il proprio parere favorevole;

DETERMINA

- di prorogare l'incarico di portavoce del Presidente dell'ente, conferito ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150 del 07.06.2000, alla dott.sa Mariagrazia, Lia Peluso, nata a Cancellò ed Arnone, il 30.08.1972, con compiti di diretta collaborazione con l'organo di vertice della Camera di commercio di Caserta, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- di precisare che:
 - l'incarico sarà svolto in condizioni di autonomia organizzativa ed escluderà ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Camera di commercio di Caserta;
 - l'incaricato non sarà tenuto all'osservanza di alcun orario d'ufficio, dovendo modulare le proprie presenze in base alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione ai compiti specifici da porre in essere;
 - l'ente camerale metterà a disposizione dell'incaricato gli strumenti e le strutture necessarie per un corretto svolgimento della funzione;
 - l'interessato sarà tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine alle notizie che, in ragione dell'incarico stesso, verrà ad apprendere;



Camera di Commercio
Caserta

- di prevedere che l'incarico venga prorogato sino al 30.06.2019, precisando che esso potrà essere revocato anticipatamente per il venir meno del rapporto fiduciario, per l'inosservanza delle disposizioni del Presidente dell'ente in ordine all'espletamento dell'incarico, ovvero per la mancata effettuazione delle prestazioni richieste, nonché dalla cessazione della carica del Presidente;
- di determinare l'indennità di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150/2000, nella misura annua di €.24.512,00, al lordo delle ritenute di legge ed al netto dei contributi a carico della Camera, da corrispondere alla dott.sa Mariagrazia, Lia Peluso, per il predetto periodo di un anno;
- di confermare che detta indennità venga erogata alla dott.sa Mariagrazia, Lia Peluso, in quote bimestrali;
- di notificare il presente atto alla dott.sa Mariagrazia, Lia Peluso, anche ai fini dell'accettazione dell'incarico;
- di demandare alla dirigenza ogni determinazione conseguente, con particolare riferimento alla prenotazione della relativa spesa ed alla sottoscrizione del relativo contratto;
- di non dover sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di Giunta.

IL PRESIDENTE
Tommaso De Simone
FIRMA DIGITALE

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)